



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Maria Luisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. **2525** del **8 AGO. 2003**

Oggetto: Autorizzazione alla gestione di impianti di cattura per il rifornimento di richiami vivi.
L.R. n.50/1993, art.4, comma 5°.
Stagione venatoria 2003/2004.

L'Assessore regionale alle Politiche Faunistico-Venatorie e della Pesca, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 4, comma 3, della legge quadro nazionale in materia faunistico-venatoria (Legge nazionale n. 157 dell'11 febbraio 1992) dispone che l'attività di cattura di uccelli da richiamo per la caccia da appostamento possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le Province.

L'art.4, comma 5 della legge regionale di recepimento (L.R. n. 50/1993) affida alla Giunta Regionale il compito, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), di autorizzare le Amministrazioni provinciali a gestire impianti di cattura in numero limitato, al fine di assicurare un servizio diretto a soddisfare il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento, utilizzando personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS medesimo.

La Legge Nazionale n.157/1992 affida all'INFS compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti di cattura e di determinazione del periodo di esercizio, nonché dispone (art.4-comma 4°) che le specie protette, e comunque diverse da quelle elencate dallo stesso comma, debbano essere inanellate ed immediatamente liberate.

Per la cessione a fini di richiamo è attualmente consentita la cattura solo d'esemplari appartenenti alle specie non protette e che godono di uno status demografico favorevole nel "Palearctico occidentale": allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

Le Regioni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 157/92, emanano norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie ammesse, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera b), la detenzione di un numero limitato di unità.

Tutto ciò premesso, la competente Unità Complessa Politiche Faunistico Venatorie e della Pesca, al fine di attivare il procedimento di supporto all'atto di autorizzazione più sopra richiamato, ha provveduto a richiedere alle Amministrazioni Provinciali i dati previsionali relativi al fabbisogno di richiami vivi da cattura per la stagione venatoria 2003/2004 unitamente al numero di impianti da attivare.

Mod. B copia

Con nota protocollo n.1390/4817 del 22.05.03 la richiamata Struttura regionale ha provveduto alla formale richiesta all'INFS del previsto parere in ordine ai complessivi fabbisogni resi noti dalle Amministrazioni provinciali.

Il riscontro dell'Istituto è stato reso con nota prot. n.5991/T-A62 del 31.07.2003, facente parte integrante del presente provvedimento quale **allegato n.1**.

Il parere consultivo acquisito indica in 29.950 il numero di richiami complessivamente catturabili a livello regionale (dato inferiore del 17% circa rispetto al fabbisogno complessivo quantificato da parte delle Province) ed in 56 il numero di impianti attivabili (dato inferiore del 8% circa rispetto alla richiesta complessiva avanzata da parte delle Province stesse).

Ciò dato atto, con il presente provvedimento si ritiene di dover recepire il parere INFS per quanto concerne il numero massimo di soggetti catturabili a livello provinciale e regionale, lasciando invece alle Amministrazioni provinciali, al fine di favorire la copertura della quota concessa e quindi soddisfare quanto più possibile la domanda "interna" di richiami vivi, la facoltà di attivare un numero di impianti pari a quello richiesto per la stagione venatoria 2003-2004 a condizione, nel caso in cui si ritenesse di attivare un numero di impianti superiore a quello ritenuto congruo da parte dell'INFS, di porre in essere tutte le eventuali limitazioni compensative che l'INFS medesimo potrà richiedere ai fini dell'approvazione dei protocolli d'intesa per ciascun impianto, quali, ad esempio, la riduzione del periodo di attivazione degli impianti stessi.

Al riguardo, pare utile rammentare quanto si ebbe modo di evidenziare con precedente DGR n.2732 del 10.10.2001 in ordine alla particolare variabilità del numero di catture complessivamente realizzabili per singolo impianto – a parità di tipologia costruttiva – in relazione alle caratteristiche ambientali del sito, all'andamento delle migrazioni ed alle condizioni climatiche.

Tale variabilità ostacola evidentemente il raggiungimento della quota di catture complessivamente assegnata e può essere compensata, oltre che da un aumento dell'efficienza degli impianti che deve comunque essere perseguito, da un aumento del numero di impianti attivati.

Tutto ciò premesso, stante l'urgenza di provvedere, si rende opportuno formalizzare l'autorizzazione all'attivazione degli impianti di cattura di cui trattasi secondo l'allegato schema facente parte integrante del presente provvedimento quale **allegato n.2**.

L'Assessore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore Massimo Giorgetti, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.32-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art.4, commi 3° e 4°, della Legge n.157/1992: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO l'art.4, comma 5°, della L.R. n.50/1993: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTO il D.P.C.M. 21.3.1997: "Modificazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art.18, comma 1°, della Legge n.157/1992";

PRESO ATTO delle istanze inoltrate alla Regione Veneto da parte delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

VISTO l'allegato parere INFS prot. n. 5991/T-A62 del 31.07.03, facente parte integrante del presente provvedimento quale **allegato n.1**).

RICHIAMATI gli indirizzi tecnico-gestionali a suo tempo emanati in materia dall'INFS con nota prot. n. 2359/T-A62 del 15.04.1998 indirizzata alle Amministrazioni provinciali;

RICHIAMATI altresì gli indirizzi emanati dall'INFS con circolare prot. n. 824/T-A62 del 14.02.2000;

DELIBERA

1. Le Province di Belluno, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Venezia e Rovigo sono autorizzate, ai sensi e per i fini di cui all'art. 4 comma 5° della L.R. 50/1993, a gestire per la stagione 2003/2004 un numero massimo di impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi pari a quello indicato nell'allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale **allegato n.2)**;

2. le medesime Amministrazioni provinciali sono altresì autorizzate a catturare, sempre per la stagione 2003-2004, un quantitativo di richiami vivi non superiore a quello riportato nel prospetto richiamato al precedente punto 1.;

3. le Province provvedono:

- ad adottare, per l'attivazione degli impianti, atti provvedimenti conformi al presente provvedimento ed agli indirizzi tecnico-gestionali emanati in materia dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- a trasmettere alla competente Unità Complessa Politiche Faunistico Venatorie e della Pesca, entro il 31.03.2004, una relazione sulla consistenza delle catture effettuate, e ciò al fine di porre l'Amministrazione regionale nelle condizioni di adempiere a quanto stabilito dall'art. 4, ultimo comma, della L.R. 50/1993;

4. copia del presente provvedimento verrà trasmessa alle Province ed all'INFS per quanto di competenza;

5. il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

CC. NO.119 31.07.'03 10:08

ID:IST.FAUNA.SELVATICA

FAX:051796628

PAGINA

ALLEGATO N. 1 ALLA D.G.R.N. DEL

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA "ALESSANDRO GHIGI"

Prot. 5991/T-A62
Rif. lett.

Ozzano Emilia, 31/07/2003

OGGETTO: Cattura di uccelli a fini di richiamo: definizione del numero degli impianti e del numero di esemplari catturabili per ciascuna provincia e per ciascuna specie nel corso del 2003.

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Alessandro Andreotti (Tel. 051-65.12.225)

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE UNITÀ COMPLESSA POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLA PESCA	
Data	31 LUG. 2003
Prot. n.	1340
Strutt.	68-12

Alla Regione Veneto
Unità Complessa Politiche Faunistico-
Venatorie e della Pesca
Via Torino 110
30172 VENEZIA MESTRE VE
Fax 041/2795504

e p. c. Alle Amministrazioni Provinciali
della Regione Veneto
LORO SEDI

In riferimento alla richiesta inoltrata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 1390/48.17 del 22.5.2003 e facendo seguito ai successivi contatti intercorsi per le vie brevi e alle note trasmesse dalle Amministrazioni provinciali interessate si comunica quanto segue.

Sulla base delle informazioni tecniche ricevute, anche quest'anno lo scrivente Istituto ritiene opportuno formulare una serie articolata di osservazioni, nell'intento di razionalizzare l'attività di cattura, in relazione alle effettive esigenze del mondo venatorio nell'ambito di ciascuna provincia.

Si ha ragione di ritenere che le osservazioni di seguito espresse, se accolte, consentirebbero di pervenire a una gestione dell'attività di cattura più rispondente allo spirito della legge n. 157/92 e della direttiva n. 79/409/CEE e, al tempo stesso, di ottimizzare l'impiego delle risorse che ciascuna Amministrazione destina allo svolgimento di tale attività.

Per garantire il rispetto delle norme sopra richiamate, si richiama l'attenzione sulla necessità che ogni provincia provveda a fornire un aggiornamento dei dati richiesti da questo Istituto con le note prot. 824/T-A62 del 14.2.00 e prot. n. 3182/T-A62 del 4.5.01.

Belluno - Le informazioni trasmesse dall'Amministrazione provinciale permettono di evidenziare come l'attività svolta negli anni scorsi abbia consentito di ottenere un adeguato rifornimento di richiami; a tale riguardo appare significativo che le richieste presentate dai cacciatori in passato siano state pressoché integralmente soddisfatte. Poiché ormai risulta necessario soltanto l'approvvigionamento di un numero di soggetti destinati a rimpiazzare i richiami deceduti nel corso dell'anno, il fabbisogno di richiami a livello provinciale deve essere ulteriormente diminuito, onde evitare la cattura di un quantitativo eccedente il fabbisogno. A tale riguardo si ritiene congrua la previsione di un tetto massimo di 350 unità.

Padova - I rendiconti relativi all'attività di cattura svolta nel corso del 2002 mostrano come la funzionalità degli impianti sia progressivamente migliorata.



ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA "ALESSANDRO GHIGI"

raggiungendo livelli di operatività mediamente buoni. Dei cinque impianti attivati lo scorso anno, infatti, quattro hanno raggiunto standard qualitativi adeguati, mentre solo uno, quello denominato Ponchia, ha dato prova di non essere funzionale. Tale circostanza induce a ritenere vi siano le condizioni per autorizzare un incremento del quantitativo di richiami catturabili nel corso del 2003 rispetto a quanto indicato nella precedente nota prot. n. 6356/T-A62 del 5.9.2002; in particolare si è del parere possa essere previsto un tetto complessivo di 2.200 soggetti, con l'attivazione di cinque impianti.

Rovigo - Dal momento che l'Amministrazione provinciale di Rovigo non ha ancora provveduto ad avviare alcun impianto di cattura, di fatto la situazione ad oggi esistente non appare mutata rispetto agli scorsi anni, per cui si ritiene che le considerazioni generali espresse con nota prot. n. 6356/T-A62 del 5.8.2002 risultino ancora attuali. Per superare le difficoltà tecniche incontrate nell'avvio dell'attività di cattura, si ritiene opportuno che nel corso del 2003 venga prevista l'attivazione di un unico impianto, in modo da evitare una dispersione delle risorse disponibili, stabilendo un tetto di richiami catturabili pari a 300 unità.

Treviso - Considerato il modesto numero di richieste ancora inevase in ambito provinciale, nel complesso si deve ritenere che gli impianti attivati negli scorsi anni abbiano garantito la graduale ricostituzione del patrimonio di richiami necessario per soddisfare il fabbisogno del mondo venatorio locale, malgrado mediamente abbiano dimostrato una mediocre funzionalità; per tale ragione nel corso del 2003 potrà essere sufficiente riconfermare l'attivazione di sette impianti come indicato lo scorso anno nella citata nota prot. n. 6356/T-A62. Al momento, solo nel caso della cesena e, in minor misura, del tordo sassello si denota una discrepanza di una certa entità tra le richieste pervenute dai cacciatori e il catturato. Per ovviare a ciò, si ritiene possibile prevedere un ottavo impianto da attivare solo a partire da inizio novembre, consentendo nel contempo un innalzamento del tetto di catture sino a 3.200 unità.

Venezia - Il rendiconto dell'attività svolta nel corso del 2002 permette di rilevare come l'impianto deputato alla cattura delle allodole abbia operato con ottimi risultati, a differenza degli altri due impianti, che hanno prodotto un numero piuttosto basso di catture. Si ritiene pertanto che nel corso della prossima stagione dovranno essere assunti opportuni accorgimenti onde incrementare il numero di Turdidi disponibili come richiami. Stante l'operatività dimostrata dai tre impianti attivati, si è comunque del parere che per la provincia di Venezia non possa prevista la cattura di un numero di richiami superiore alle 1.400 unità.

Verona - L'Amministrazione provinciale di Verona non ha ancora provveduto ad inviare i dati richiesti nella citata nota prot. n. 6356/T-A62, per cui al momento non si hanno elementi sufficienti per esprimere una valutazione tecnica circa i quantitativi richiesti. A titolo prudenziale al momento non si ritiene opportuno modificare le indicazioni fornite per il passato, mantenendo il tetto di 5500 catture e l'attivazione di 10 impianti.

Vicenza - L'Amministrazione provinciale di Vicenza negli anni ha dimostrato di aver saputo gestire correttamente l'approvvigionamento dei richiami vivi, incrementando progressivamente la funzionalità degli impianti e mettendo a punto un meccanismo efficace di controllo. Per tale ragione lo scrivente Istituto ritiene vi siano le condizioni per riconfermare l'attivazione di 28 impianti e per aumentare il quantitativo di soggetti catturabili sino ad un massimo di 17.000 unità. Eventuali ulteriori incrementi del numero di richiami potranno essere previsti solamente qualora la funzionalità degli impianti esistenti dovesse aumentare o si disponesse l'attivazione di nuovi impianti.

DOC. NO.119 31.07.'03 10:09

ID:IST.FAUNA.SELVATICA

FAX:051736623


PAGINA



ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA "ALESSANDRO GHIGI"

Restando a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti, s'inviando distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



(Dott. Silvano Tosso)

AA/ms

ALLEGATO N.2 ALLA D.G.R. n. del

**REGIONE VENETO
 SCHEMA DI ATTIVAZIONE IMPIANTI DI CATTURA (STAGIONE VENATORIA 2003/2004)
 ARTICOLO 4 COMMA 5° DELLA LEGGE REGIONALE N.50/1993**

		PROVINCE									
		BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	TOTALE		
N. MASSIMO DI IMPIANTI ATTIVABILI	1		6	4	8	3	11	28	61		
NUMERO MASSIMO DI RICHIAMI CATTURABILI	350		2.200	300	3.200	1.400	5500	17.000	29.950		